

Regolamento
della
Associazione degli Operai
di
Gorzano
Approvato dall'Assemblea
il 1^o Marzo 1888

Costituitasi in Ente Morale

Fondata il 2 Febbraio 1873.

Regolamento

della

Associazione degli Operai di Gorzano

Titolo Primo

Scopo dell'associazione

Art. 1º Sotto la tutela dello Statuto del Regno d'Italia è fondata in Gorzano un'associazione di mutuo soccorso fra i cittadini qui nati o residenti o non, ma dell'art. 16 del Codice Civile, detta la Società degli Operai.

Art. 2º Scopo dell'Associazione è di promuovere e di aumentare il benessere morale e materiale dei soci col mezzo del mutuo soccorso, dell'istruzione e del lavoro, assicurare ai soci un suffidio nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia, venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti. Questo e' spesso l'unico scopo della Società, né il Consiglio d'Amministrazione, né l'Assemblea potranno assolutamente occuparsi di questioni politiche e prenderne parte.

o delegare rappresentanti ad adunarsene
di tal genere, o votare indirizzi politici.

Art.º 3º

L'associazione è composta di soci effettivi
ed onorari.

Art.º 4º

La Società non intende col presente Re-
golamento precludersi le vie ad ammettere
nel suo seno anche i cittadini degli altri Co-
muni segnatamente del Mandamento,
riservandosi in tal caso di aggiungere
all'attuale organico quelle altre norme
che saranno ravvisate all'uopo necessarie.

Vitolo Secondo

Rappresentanza ed Amministrazione dell'Associazione

Art.º 5º

L'Associazione ha la sua sede in Gorzano,
ed è amministrata dal Consiglio d'Am-
ministrazione, che ha un Presidente, un
Vice Presidente, un Capiere e 12 Consiglieri
scelti tutti fra Soci effettivi. Hanno un
Segretario ed un Comitato di cinque Sindaci.

Art.º 6º

Fanno parte perpetuamente dell'Asso-
ciazione col titolo di Presidenti Onorari
coloro che, per i loro meriti, l'Assemblea
delibera per acclamazione di onorare con questo titolo.

Titolo Terzo

Consiglio d'Amministrazione

Art. 7º Il Consiglio d'amministrazione si compone:

- | | |
|---|--|
| 1. del Presidente
2. del Vice Presidente
3. del Cassiere
4. di quattro Visitatori
5. di quattro Verificatori
6. di due Sollecitatori
7. di due Questori | N. di 15.
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |
|---|--|

Art. 8º Il Presidente convoca e dirige le adun-
tanne dell'Associazione e del Consiglio: cura
l'eseguimento delle sue Deliberazioni: rappre-
senta l'associazione in giudizio e fuori,
da' avviso al Consiglio d'Amministrazione
di quanto abbia fatto in via d'urgenza.

Art. 9º Al Vice Presidente sono attribuite tutte
le facoltà del Presidente in sua presenza.

Art. 10º Il Cassiere esige l'importo delle quote
trimestrali dagli Esattori; i diritti di iscri-
zione, di libretto, di Socio Onorario e le do-
mazioni dal Segretario dell'Amministra-
zione, di tutto rilascia quittanza. Incassa
e versa le ogni altro effetto appartenente
alla Società; a lui solo appartiene il maneggio

del denaro sociale. - Daga i mandati di
sufficio, di spese riferentesi alla società, ne
rà alla fine dell'anno conto dell'attivo
e passivo. Il Casiere, richiesto, deve prese-
tare in qualunque momento il conto
all'Amministrazione.

Le condizioni per la nomina del cas-
siere e per la sua solvibilità saranno
compiute e prefisse dal Consiglio d'Am-
ministrazione.

Art. 11.^o I Visitatori devono sulla loro parola
d'onore assicurare l'Amministrazione
di avere visitato il richiedente del sufficio
e firmare il Certificato medico ed il Mandato.
I Visitatori propongono dividere la loro sove-
ggiorno in due sessioni.

Art. 12.^o I Delegatori tengono l'ordine delle
adunanze dell'Assemblea; e si prestano
da pacieri per conciliare le controversie
tra i soci.

Art. 13.^o I Verificatori hanno l'impiego di verificare
le domande di ammissione dei Soci, e tengono
il controllo ciascuno della propria sezione e
delle Erazioni e dei Verfamenti al Casiere.

Art. 14.^o I Sollecitatori hanno l'obbligo di sollecitare

5

i Soci invisi, infelici e infelici a mettere a profitto il tempo; propongono lavori accumulativi e promuovano le scuole scuole private e pubbliche.

Capitolo Quarto

Varie Onioni future e distribuite

Art. 15º Gli Efattori ricevono alle loro abitazioni le quote trimestrali di L. 1.50 e segnano col timbro della Società il pagato trimestre, versano ogni mese l'incasso fatto al Caiuscere riportandone ricevuta.

Art. 16º Il Cortabandiera è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Egli ha in custodia la Bandiera, che è l'emblema della Società e la custodisce sulla propria onorataza.

Art. 17º Il Vice-Cortabandiera ha tutte le attribuzioni del Cortabandiera in sua assenza.

Art. 18º Il Segretario dell'Amministrazione ripende dal Presidente o da chi per esso: a lui spettano le corrispondenze, le registrazioni dei Soci, dei benefattori e delle benefatrici, i verbamenti delle esazioni

la compilazione dei Verbali dell'Assem-
blea e del Consiglio delle adunanze, degli
uffici esecutivi che la Società pensi ob-
bligata a redigere a sensi di legge).

Art. 19.^o

L'Inseriente deve prestare l'opera
suoi al Presidente ed al Segretario. Custo,
dice l'ufficio della Società, tiene il loculo
e gli oggetti nella massima pulizia.

Capitolo Quinto

Formazione dell'Associazione

Art. 20.^o

Il numero dei soci è illimitato, e
qualunque cittadino nelle condizioni
volute da questo Regolamento può
far parte di questa associazione. Eppi
provvedono ai bisogni della Società
col merito di un contributo trimestrale.

Art. 21.^o

Può essere Socio effettivo chi ha com-
piuto l'anno sedicino di età; chi
non avrà oltrepassato il cinquantatreesimo:
chi non è ordinariamente
di salute mal ferma; può essere Socio
Onorario qualunque cittadino quan-
t'anche non sia del Comune.

Art. 22.^o

I Soci Onorari che venissero a cadere

in bassa fortuna, potranno, dietro loro richiesta, essere considerati fra i Soci effettivi; quando però abbiano soddisfatto fino a quell'epoca il tributo di socio Onorario annuo o perpetuo. Pagano la tassa d'iscrizione e libretto, come all'articolo seguente, e le quote trimestrali.

Art. 23.^o I Soci effettivi pagano all'atto dell'iscrizione centesimi 25 pel libretto portante il Regolamento e le annotazioni di quitazione trimestrali fino all'anno 1900.

Art. 24.^o Pagano la tassa d'iscrizione in ragione di età:

dall'anno 16^o al 30^o = L. 1.—

dall'anno 30^o al 45^o = „ 2.—

dall'anno 45^o al 55^o = „ 3.—

Coloro che si iscrivono con falsificazione di età in qualunque tempo ricevuta conoscenza pagheranno il doppio della tassa d'iscrizione.

Art. 24.^o Oltre la suddetta tassa d'iscrizione i Soci effettivi contribuiscono all'Aff. sociazione la quota trimestrale di L. 1.50.

quale sarà pagata a trimestri antici, pati: chi alla fine dell'anno non avrà pagato questa tassa viene avvertito nei primi venti giorni dell'anno successivo: questi trascorsi, senza l'adempimento del voluto pagamento, perderà la qualità e diritto di Socio. Volendo ripararvi si dovrà pagare tutto gli arretrati e la multa di L. 1. sempre inteso che il Socio non sia affatto da malattia o in corso o presunto.

Art. 25^o

Il Socio che perde la sua qualità non avrà diritto a ripetere dalla Società i pagamenti fatti.

f. 26.^o

È fatta facoltà al Socio Onorario di pagare L. 6 annue, ovvero redimere il pagamento annuale versando una volta tanto nella Caja sociale L. 25. e in questo ultimo caso dichiararsi Socio Onorario Perpetuo.

f. 27.^o

È facoltà al Socio Onorario di inserirsi per quel numero maggiore di azioni che gli verrà dettato dal sentimento filantropico.

f. 28.^o

La tassa d'iscrizione di L. 25 per Socio

Onorario perpetuo viene pagata al Capo dell'Amministrazione.
Le rate trimestrali, feste annuali od annuali dai Soci Effettivi vengono pagate agli Uffiziali delle due Sezioni senza obbligo di avviso, riportando sul libretto matricola e sul libretto della propria Sezione l'impronta del timbro

Pagato.

Art. 29º In fine oltre alle suddette tasse concorrono a costituire la rendita della Società i frutti del denaro messo ad impiego, e qualunque altro provento, non che i legati e le donazioni in Denaro ed in oggetti che ad essa venissero fatti. I nomi dei generosi oblati saranno registrati in apposita tabella da tenersi affissa nella sala delle adunanze generali. In questa tabella sono pure nominate anche le benefattrici.

Titolo Sesto

Destinazione ed impiego dei fondi

Art. 30º Il provento annuo, le donazioni ed il pagamento da Soci Onorarii perpetui viene tutto

destinato ad essere capitalizzato in quel modo che sarà più proficuo e sicuro. Come pure sarà costituita una Caja detta la Cicola Banca delle Società Operarie.

I supidi saranno pagati col reddito proveniente dagli interessi dei capitali. I supidi si daranno ai Soci refrinabili al lavoro per causa di malattia.

Art. 31°

Il Consiglio d'Amministrazione nel reso-conto dell'anno propone sugli avanzi la somma da essere convertita in capitale, e quella da tener per fondi di riserva; questi fono posti impiegati nel modo come sopra.

Art. 33°

Riuardo ai supidi da darfi ai Soci per vecchiaia, orfani o fami dei Soci defunti ed alle vedove, la Società si riserva di provvedervi con apposito Regolamento.

Vitolo Settimo Elezioni

I°
del Consiglio Amministrativo

Art. 34º Il Consiglio d'Amministrazione di cui all'art. 7º si compone di 15 Soci effettivi. Viene nominato dall'Assemblea generale a maggioranza relativa di voti a schede segrete. E' per dura in carica tre anni. — Viene riformato per un terzo il primo e secondo anno, mediante estrazione asorte: viene rinnovato per anzianità di nomina alla fine del terzo anno. Per anzianità viene pure rinnovato per un terzo negli anni successivi.

Art. 35º Il Presidente effettivo è nominato per elezione dall'Assemblea fra i 15 membri eletti e dura in carica tre anni.

Art. 36º Il Vice Presidente, il Capiere, il Segretario, i Visitatori, i Verificatori, i Sollecitatori, i Questori, l'Interviende, gli Uffici, il Porta-Bandiera ed il Vice Porta-Bandiera sono nominati dal Consiglio Amministrativo. I defunti, o coloro che non volessero intervenire alle loro funzioni di Consiglieri, si considerano come primi estratti.

Art. 37º Non possono trovarsi contemporaneamente nel seno del Consiglio il padre

ed il figlio, ne' due fratelli.

Art. 38.^o I membri del Consiglio Devono essere alfabeti.

Art. 39.^o Il Consiglio d'Amministrazione non può contenere più di tre Soci effettivi appartenenti ad una sola classe d'opere. Tramai, i fabbri-ferrai, gli ottomieri si considerano di una sola classe, così pure i lattai ed i peltrai.

Art. 40.^o I Consiglieri che mancano tre volte continue alle Adunanze, sepano da' efecto non sono considerate assenze quelle dei Soci che emigrano per ragione della propria professione.

Art. 41.^o L'Assemblea generale dei Soci può erigendosi in occasione della formazione del Consiglio, acclamare Presidente ed a Vice Presidente Onorario quello fra i Soci che avesse in modo particolare benemerito della Società. Il numero dei Prefidenti Onorari è illimitato.

Art. 42.^o Così pure sulla proposta del Consiglio d'Amministrazione l'Assemblea nomina per acclamazione Socio Onorario perpetuo quel cittadino che avesse prestato

L'opera sua gratuita a favore della Società, oche si fosse in qualche modo reso considerevole per benemerenza.

Art. 43^o Le adunanze ordinarie dell'Assemblea hanno luogo due volte all'anno, nel mese di Gennaio e nel mese di Agosto.

L'Assemblea si raduna in via strada principale per moto proprio del Prefidente, dietro Deliberazione del Consiglio, dietro domanda dei Soci, non meno di venti.

Art. 44^o Non Regolamento a parte qui, verrà le sedute dell'Assemblea, le proposte dei Soci non propono opere disuse, se non presentate al Consiglio d'Amministrazione otto giorni prima dell'Adunanza.

Gli oggetti da dismettersi sono pubblicati otto giorni prima. L'Assemblea è adunata coll'avviso pubblicato nel quadro davanti all'Ufficio d'Amministrazione o in luogo a destinarsi otto giorni almeno prima di quello fissato per la riunione.

II°Dei Sindaci

Art. 45° I Sindaci sono eletti fra i Soci Effettivi ed Onorari nel modo indicato nell'art. 34°; eleggono nel loro seno il Presidente ed il Segretario: due si rinnovano dopo il primo biennio, tre dopo il secondo, e si propongono rieleggere; esercitano le funzioni indicate nell'art. 104 del Codice di Commercio e deliberano validamente in numero di tre.

Art. 46° Di tutte le Adunanze dell'Associazione del Consiglio Amministrativo e del Comitato dei Sindaci si redige protocollo verbale.

Citolo Ottavodel Consiglio d'Amministrazione

Art. 47° L'Amministrazione della Società è affidata al Consiglio: egone è responsabile, rende conto dell'Amministrazione nella seduta del Gennaio d'ogni anno.

Art. 48° Il Consiglio d'Amministrazione ha cura dell'appiggiamento del locale delle adunanze e mobili d'ufficio descritti in inventario. Ripaga le obbligazioni e le retribuzioni agli impiegati e salariati.

Capitolo Vono

Diritti e doveri dei Soci

Art. 49° I Soci assumono l'obbligazione di onorare e di osservare il Regolamento.

Ogni infrazione di esso, occultazione o falsificazione, onde ne scaturisca danno o sconsidrazione della Società, deve essere notificata al Presidente.

Art. 50° Ogni Socio effettivo deve pure prestare all'Apposizione il concorso dell'opera sua in quanto che venga chiamato a qualche ufficio.

Art. 51° Tutti i Soci dovranno formarsi un sacro dovere d'intervenire alle funebri funzioni dei Soci defunti, ma senza ceto, ed accompagnare all'ultima dimora la salma. Apposito Regolamento dalla Commissione formato quiderà l'andamento di queste funzioni. Come pure sarà cura d'ognuno d'intervenire alla Mefia funebre che sarà ogni anno celebrata nel mese di Gennaio in suffragio dei Soci defunti, dei benefattori e delle benefattrici; come pure è dovere d'accompagnare la salma di quel benefattore

che aveva lasciato alla Società lire 100.
La Bandiera per l'accompagnamento
funebre richiede almeno l'intervento di
sei soci.

2° I Soci chiamati al servizio militare, odi i
volontari in guerra nazionale, non perdono
la loro qualità di Socio; e se al ritorno
pagano la quota trimestrale corrente,
avranno tosto diritto al suffidio.

53° Il Socio effettivo ammalato e resinaabile
all'esercizio di qualunque mestiere, arte
e commercio, riconosciuto che sia dal
Visitatore, ha diritto al suffidio ordinario
Dopo cinque giorni di constatata malattia.

Il socio acquista questo diritto dopo 10 mesi
dalla sua ammissione.

Gli ammalati devono stare in casa ad
eccezione di permesso in iscritto dal Sig.
Medico curante per inabilità al lavoro.
Coloro che si troveranno fuori dalle loro
case non saranno considerati amma-
lati né dal Medico né dai Visitatori.
Verbale del Consiglio d'Amministrazione
8 Settembre 1885.

La decorrenza del suffidio comincia

dal giorno della dichiarazione me,
 dice, sempreché segua prima delle
 12 meridiane e alla presentazione
 in ufficio del certificato di malattia,
 se nulla si apporre a termine del
 Regolamento.

Se però il Louis fope moroso di tre
 mesi, il suffidio non decane ché dal
 quinto giorno.

Art. 56º Nello spazio di dodici mesi il suffidio
 può durare per novanta giorni anche
 consecutivi.

Art. 57º Il Consiglio d' Amministrazione,
 in seduta del 4 febbraio 1884, ha de-
 liberato che lo spazio di 12 mesi non
 si vuol intendere l'annata prima
 Gennaio ultimo Dicembre, ma ben
 si dal giorno della malattia alla de-
 correnza del dodicesimo mese.

Art. 58º Il suffidio ordinario è fissato in una
 lire al giorno per i primi 45 giorni
 di malattia anche discontinua; cen-
 tefimi 75 per gli altri giorni 45 anche
 discontinui, i quali si verificheranno
 nei termini degli articoli precedenti.

- Art. 59.^o L'Associazione non è obbligata di rincarare i Soci malati; e più debbono farsi solleciti del loro diritto, ed inviare domanda coi documenti all' Ufficio Amministrativo.
- Art. 60.^o I Mandati di suffidio sono rilasciati dal Segretario d' Amministrazione, ordinati dal Viziatore della Sezione a cui l'individuo appartiene.
- Art. 61.^o Questi Mandati sono rilasciati di settimana in settimana finché presenta sione dell'attestato Medico che dichiari l'inabilità del socio al lavoro, come al l'art. 53.^o e l'inadempimento per parte del Socio alle formalità prescritte porterà la decadenza del suffidio della settimana. Non si paga suffidio trascorsa la settimana a quei Soci che si troveranno in paese.
- Art. 62.^o Non è concepito alcun suffidio per malattie provenienti da rife in cui siasi trovato compromesso il Socio o da cause immobili, come dall'abuso del vino e dai liquori, o da mali costumi. Decade pure dal diritto di essere sovvenuto,

ed a seconda dei casi potrà anche essere escluso dalla Società il Socio che simulasse una malattia, o che per malizia od inerzia cercasse di prolungarla.

Art. 63° Il Socio che avesse ad assentarsi per i suoi bisogni da Gorzano, non sarà per cadere dai suoi diritti, pagando le quote trimestrali e facendo constare lo stato di malattia a termini dell'art. 53 e subsequenti.

Art. 64° Il Socio dimorante fuori del Comune, per ottenere il regolare suffidio deve far constatare la malattia con attestazione del Medico curante vissuta dal Sindaco locale, che spedirà franca al Presidente, eppure coloro che emigrano verranno forniti di buste intestate e fedine di cui gli saranno trasmesse i relativi suffidii. La presentazione del attestato Medico, di cui sopra, dovrà essere rinnovato ogni 15 giorni, finché dura la malattia. La spesa che dovesse farsi dalla Società a questo riguardo, sarà ritenuta a carico della stessa.

Art. 65° Se il suffidiato venga a morire, i suoi crediti del suffidio sono devoluti ai suoi legittimi credi, e in

Difetto di questi, alla Società stessa.

Art. 66°

Tutti i Soci devono essere persone probe e degne di appartenere ad una filantropica istituzione, perciò non può essere ammesso nella Società, e sarà cancellato dai Ruoli chi fu condannato a pene criminali, finché non abbia assunto la riabilitazione; ed a pena corrispondenti per furto, frode, ed attentato ai costumi e chi tenga una condotta notoriamente ed evidentemente immorale.

Art. 67°

Il Consiglio, avendo in cognizione che salvo dei Soci si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente, lo dichiarerà decaduto dalla qualità di Socio, qualora, quest'ultimo non abbia potuto giustificarsi e gliene significherà la relativa deliberazione.

Titolo Decimo

Disposizioni generali e transitorie

Art. 68°

Le adunanze dell'Assemblea non saranno mai valide se non interviene un quinto del numero dei Soci. Nella seconda convocazione per le Deliberazioni preso sono

valide qualunque sia il numero degli interventi.

Art. 89° Per raggiungere la maggiore esattezza e regolarità nell'Amministrazione della Società conforme all'ordinamento prescritto da questo Statuto e risparmiare più che si possa il lavoro ed impiego di tempo tanto al medico per la spedizione degli attestati, quanto ai funzionari della Società per l'opera loro gratuita, saranno per cura della Presidenza provvisti de' necessari stampati.

Art. 90° È proibita ogni diversione dei fondi dell'Amministrazione in altri usi diversi da quelli stabiliti nel presente Regolamento, ed i contravvenienti saranno responsabili verso la Società.

Art. 91° Quando un Socio o con parole o con fatti offenda gli Visitatori o qualunque altro funzionario nell'esercizio delle sue funzioni ne sarà fatto rapporto al Presidente perché secondo la gravità dei casi, o ne ammonisca il Socio o ne riferisca all'Assemblea per la sua Deliberazione.

Art. 92° L'Associazione non s'intenderà mai sciolta finché vi sia il numero di 12 Soci effettivi iscritti e volontariamente perdutarii, tranne che lo scioglimento sia del-

berato da tutto quanto i soci e neppure
modificazione di questo articolo sarà valida.

Art. 73.^o In qualunque caso o per qualsiasi evento
possa avvenire lo scioglimento dell'Associa-
zione, i fondi di cui essa si verificherà
in possesso a quell'epoca saranno erogati
al Comune di Goriano, il quale userà dei
frutti per la pubblica istruzione.

Ricostituendosi però la Società collo
stesso scopo il Comune restituirà inter-
gralmente il fondo ricevuto senza interef-
si, purché la nuova associazione rispon-
da nel suo Regolamento il presente articolo.

Art. 74.^o L'interpretazione del Regolamento
appartiene all'Assemblea.

Le mutazioni che fossero riconosciute
utile a farsi vengono proposte all'Assem-
blea, e prima di essere discusse saranno
inviate all'esame d'una Commissione.

La Commissione farà la sua relazione
che sarà pubblicata per quindici giorni
ed affissa nella sala delle adunanze
prima che provvedasi alla relativa di-
scussione in adunanza generale.

Art. 75.^o La festa d'inaugurazione e l'anniversario

della Fondazione Sociale propono e fare festeggiare mediante deliberazioni dell'Assemblea, ma sempre ad obblazioni private)

Art. 76.^o Per le deputazioni ai Congressi colle altre Società ed alla partecipazione alla festa, il Consiglio provvederà con delegazione: i Delegati vanno a spese proprie; il Consiglio d'Amministrazione si riferisce di fare un'indennità nel sol caso che fosse nell'interesse e per ben diretto della Società stessa.

Art. 77.^o Appena sarà ottenuto il riconoscimento giuridico della Società, in apposita adunanza si addiverrà alla nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato dei Sindaci.

Art. 78.^o Per le disposizioni della legge 15 aprile 1886 N. 3818 Serie 3^a Articolo quinto, i Soci Onorevoli che fossero eletti ad Amministratori propongono dichiarare di fare effettivi alla partecipazione della loro nomina.

L'Assemblea approvò il presente Regolamento nella seduta del 1^o Marzo 1888,

Il Presidente

François Alphonse

Il Segretario

Ghisléto Barquato

Si approva una cancellatura d'una parola.

H Segretario

Ghidetti Pasquali

Reperatore N. ¹⁸³⁹
2239

Autentizzazione di firme

Reguardo S. M. Umberto I. per gran
zia di Dio e per volontà della regina
Re d'Italia

L'anno mille ottocento ottantotto ed

alle quattro di Mayo in Goppone
e nella sala della Società operaria

Fiduciario io Avvocato Camillo

Notario a questa rendenza che il Signor
Ingegnere Alfonso Franza fu Giuliano
qui nato e domiciliato, quale Presidente
ed il Signor Ghidetti Pasquale maestro
Elementare qui pure residente quale signi-
tario apposero la loro firma all'avviso
stesso regolamento alla mia preoccupa ed
a quella dei testimoni Baldassarre Brug
fu Giordio, agricoltore, qui nato e residente, e
Giuseppe Altata fu Carlo, mezzo, qui pure na-
to e residente ridisesti, noti ed idonei.

E presta lettura e conferma

Bruno Baldassarre

Alfredo Giuseppe testo

Avvocato per Carlo Vito

